



EPALE
Electronic Platform
for Adult Learning
in Europe



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE

Indire
Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa



SEMINARIO NAZIONALE EPALE
Migranti: nuovi bisogni formativi degli educatori

**Riconoscere e valorizzare le competenze:
aggiornamenti normativi e
prospettive**

catania, 20 novembre 2015

Giusi Montalbano -isfol

LIFEWIDE LEARNING

CONOSCENZE ACQUISITE ATTRAVERSO LA
FORMAZIONE E QUELLE DERIVANTI
DELL'ESPERIENZA DI VITA QUOTIDIANA,
EXPERIENTIAL LEARNING



PROCESSO INDIVIDUALE
INTENZIONALE CHE MIRA
ALL'ACQUISIZIONE
DI RUOLI E COMPETENZE.

Validation of non formal and informal learning: strategia dell'Unione Europea

2004 *Conclusioni sui principi comuni europei per l'identificazione e la convalida degli apprendimenti non formali e informali*

2005 - 2007- 2010 (2014) CEDEFOP «*Inventory on Validation of non-formal and informal learning*»

2009 – CEDEFOP «*European guidelines for validating non-formal and informal learning*»

20 Dicembre 2012

Raccomandazione della Commissione al Parlamento Europeo sulla validazione

22.12.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 398/3 Che chiede a tutti i Paesi:

- di mettere a sistema opportunità stabili di validazione per tutti entro il 2018
- di avviare da subito programmi per l'impact assessment

La Raccomandazione sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale (1)

1 - Obiettivo principale:

«Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:

a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;

b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali .»

La Raccomandazione sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale (2)

2 - Elementi minimi di processo:

Nel Testo «Includere, se del caso, i seguenti elementi nelle modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, consentendo nel contempo a ogni persona di trarne vantaggio, separatamente o in combinazione, secondo le sue esigenze:

- a) L'INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
- b) la DOCUMENTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
- c) la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
- d) la CERTIFICAZIONE della valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale sotto forma di qualifica o di crediti che contribuiscono all'ottenimento di una qualifica o, se del caso, in un'altra forma.»

Nel Glossario allegato: «convalida: processo di conferma, da parte dell'autorità competente, dell'acquisizione di un risultato di apprendimento misurato in rapporto a uno standard appropriato e articolata nelle seguenti quattro fasi distinte:

- 1) IDENTIFICAZIONE mediante un colloquio delle esperienze specifiche dell'interessato;
- 2) DOCUMENTAZIONE — per rendere visibili le esperienze dell'interessato;
- 3) VALUTAZIONE formale di tali esperienze; e
- 4) CERTIFICAZIONE dei risultati della valutazione che può portare a una qualifica parziale o completa»

La Raccomandazione sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale (3)

3 – **Principi:** Applicare, se del caso, i seguenti principi con riguardo alle modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, tenendo nel contempo in considerazione le esigenze e peculiarità nazionali, regionali e/o locali nonché di settore:

COLLEGAMENTO AI QUADRI DELLE QUALIFICAZIONI

a) le modalità di convalida sono collegate ai quadri nazionali delle qualifiche e sono in linea con il quadro europeo delle qualifiche;
h) le qualifiche o, se del caso, parti delle qualifiche ottenute mediante la convalida delle esperienze di apprendimento non formale e informale sono conformi agli standard concordati, che sono uguali o equivalenti agli standard delle qualifiche ottenute mediante programmi di istruzione formale;

INFORMAZIONE, ACCESSIBILITÀ E SUPPORTI ORIENTATIVI

b) accessibilità di informazioni e orientamento sui benefici e sulle opportunità della convalida, nonché sulle pertinenti procedure, per le persone e le organizzazioni;
c) i gruppi svantaggiati, tra cui i disoccupati e le persone a rischio di disoccupazione, sono più particolarmente suscettibili di beneficiare delle modalità di convalida, in quanto la convalida può migliorare la loro partecipazione all'apprendimento permanente e il loro accesso al mercato del lavoro;
d) i disoccupati o le persone a rischio di disoccupazione hanno l'opportunità, in conformità alla legislazione e alle peculiarità nazionali, di ottenere un bilancio di competenze inteso a stabilire le loro conoscenze, abilità e competenze entro un periodo di tempo ragionevole, possibilmente entro sei mesi dall'identificazione di una necessità;
e) la convalida dell'apprendimento non formale e informale è accompagnata da orientamento e consulenza appropriati ed è facilmente accessibile;

GARANZIA QUALITÀ

f) misure trasparenti di garanzia della qualità in linea con il quadro di garanzia della qualità esistente a sostegno di strumenti e metodologie di valutazione affidabili, validi e credibili;
g) sviluppo delle competenze professionali del personale coinvolto nel processo di convalida in tutti i settori interessati;

INTEGRAZIONE CON ALTRI TOOLS UE

i) promozione dell'uso degli strumenti di trasparenza dell'Unione, quali il quadro Europass e lo Youthpass, per facilitare la documentazione dei risultati di apprendimento;
j) sinergie tra i regimi di convalida e i sistemi di crediti applicabili nei sistemi formali di istruzione e formazione professionale, quali ECTS e ECVET.

La Raccomandazione sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale (4)

4 - Coinvolgimento stakeholders:

«Promuovere il coinvolgimento nello sviluppo e nell'attuazione degli elementi e dei principi di cui ai punti da (1) a (4) di tutte le parti interessate, quali organizzazioni dei datori di lavoro, sindacati, camere di commercio, industria e artigianato, enti nazionali coinvolti nel processo di riconoscimento delle qualifiche professionali, servizi per l'impiego, organizzazioni giovanili, operatori socio educativi, istituti di istruzione e formazione e organizzazioni della società civile.


Per favorire la partecipazione a tale processo:

a) datori di lavoro, organizzazioni giovanili e della società civile dovrebbero promuovere e facilitare l'identificazione e la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti sul posto di lavoro o nel volontariato, utilizzando gli strumenti appropriati quali quelli sviluppati nel quadro Europass e Youthpass;

b) istituti di istruzione e formazione dovrebbero facilitare l'accesso all'istruzione e alla formazione formali sulla base di risultati di apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali e, se del caso e se possibile, accordare esenzioni e/o crediti per i risultati di apprendimento pertinenti acquisiti in tali contesti.»

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

- 
- Rilancio delle politiche per l'apprendimento permanente attraverso reti territoriali
 - Servizi al cittadino per la ricostruzione e valorizzazione degli apprendimenti formali non formali e informali con una dorsale informativa unica
 - Norme nazionali e LEP per la validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze
 - Repertorio nazionale delle qualificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)..

principi, compiti e responsabilità istituzionali del sistema

glossario istituzionale di concetti: competenze, apprendimento formale, non formale ed informale, Enti titolari ed Enti titolati del sistema pubblico di certificazione

tre tipologie di standard di servizi di validazione e certificazione: processo, attestazione, sistema

«Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione delle qualificazioni professionali» che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze

Le sedi di lavoro

1

Comitato tecnico nazionale
(Dlgs.13/13)

presieduto dai rappresentanti del MLPS e del MIUR, composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del MISE, del MEF e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali in qualità di enti pubblici titolari.

2

L'Organismo Tecnico per il repertorio delle professioni
(Dlgs.167/11)

composto da rappresentanti del MLPS, del MIUR, delle Regioni, delle Organizzazioni sindacali e delle Organizzazioni datoriali.

3

Gruppo tecnico competenze

composto da rappresentanti delle Regioni e del MLPS, a partire da maggio 2013. Opera su mandato della IX Commissione in base ad un piano di lavoro approvato dagli assessori nel luglio 2013 e aggiornato a gennaio 2014 e in base ad un programma comune con il MLPS, condiviso con la Commissione europea, relativo alla condizionalità ex ante 10.3.

La sede di lavoro deputata alla implementazione del sistema è:

Comitato tecnico nazionale (Dlgs.13/13)

composto da tutti gli Enti titolari delle qualificazioni ovvero:

- 1) il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, per i titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le **Regioni e le PA di Trento e Bolzano** per le qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, per le qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi o altrimenti regolamentate
- 4) il **Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità** per le qualificazioni delle professioni regolamentate

Il Comitato si è insediato il 28 gennaio 2014. L'ultima riunione si è tenuta il 28 settembre 2015

Piano di lavoro per il riconoscimento delle qualificazioni regionali su tutto il territorio nazionale.

Tre linee di intervento:

3

Gruppo tecnico
competenze




Correlabilità e progressiva standardizzazione delle qualificazioni professionali presenti nei repertori regionali



Standard minimi di servizio per i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze (processo, attestazione e sistema)



Maternage e traghettamento



Correlabilità e progressiva standardizzazione delle qualificazioni professionali presenti nei repertori regionali

La metodologia

Individuare un protocollo di dialogo (sequenza informativa) per la correlabilità e la progressiva standardizzazione, dei profili contenuti nei Repertori regionali articolato per settori economico professionali (23 Settori + Area Comune)

La sequenza informativa per ogni settore è composta da:

- Il settore
- I processi di lavoro caratterizzanti il settore
- Le aree di attività di ogni processo di lavoro
- Le attività caratterizzanti ciascuna area di attività





Standard minimi di servizio per i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze (processo, attestazione e sistema)

3

Gruppo tecnico
competenze

- Standard minimi di processo, ovvero come si erogano i servizi di individuazione e validazione, e certificazione attraverso le tre fasi del processo: **Identificazione, Valutazione e Attestazione**.
- Standard minimi di attestazione, ovvero gli **elementi minimi da assicurare negli attestati** che si rilasciano, le informazioni «viaggiano» negli attestati e come se ne assicura la tracciabilità nei sistemi informativi.
- Standard minimi di sistema, ovvero le garanzie di adeguatezza, qualità e tutela dei beneficiari che gli Enti titolari devono assicurare nell'ambito delle **regolamentazioni** e delle **procedure**

Il lavoro svolto

Principi

Le Regioni sono partite da una analisi dei sistemi e delle esperienze già presenti nei territori al fine di valorizzare al massimo l'esistente, individuare punti di eccellenza e aree di miglioramento e infine elaborare un set di elementi comuni.

Si è concordato che l'elaborazione degli elementi comuni è ispirata ai principi di attendibilità ed equilibrio del sistema, concreta fattibilità, semplificazione delle procedure, sostenibilità dei costi, accessibilità dei servizi e tutela dei destinatari

Metodologia

Sono state analizzate le normative, le esperienze e le strategie in corso di tutte le Regioni che hanno lavorato ai servizi di validazione e certificazione (in tutto circa i due terzi delle Regioni). L'analisi (strutturata in griglie tematiche) è stata condotta attraverso le fonti normative e documentali integrate dal confronto diretto con i referenti regionali e dal dibattito comune.

Sono state inoltre analizzate le indicazioni d'impianto europee in particolare la raccomandazione della Commissione al Parlamento Europeo sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale del 20 Dicembre 2012, le Linee Guida Cedefop e i caratteri d'impianto dei principali sistemi europei di validazione.



I risultati

Prodotti

Istruttorie

1. Glossario comparato dei processi di servizio su Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze nelle Regioni
2. Griglie di ricognizione delle prassi regionali sui processi di servizio, attestazioni rilasciate, requisiti professionali degli operatori

Documenti approvati

1. Elementi minimi di attestazione per l'individuazione e validazione, e certificazione
(Giugno 2014)
2. Concetti ed elementi minimi di processo per i servizi di individuazione e validazione (Luglio 2014)
3. Declinazione operativa della governance dei sistemi di validazione e certificazione e prima ricognizione/valutazione di impatto sui sistemi di accreditamento (Aprile 2015)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio atti n. *8/CSR* del 22 gennaio 2015

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 30 giugno 2015.

Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Standard attestazione

- Processo di Individuazione e Validazione

PRODUZIONE DOSSIER DOCUMENTALE E POI RILASCIO DI Documento di validazione con valore di parte seconda ovvero **rilasciato su responsabilità di chi attua il servizio in qualità di Ente Titolare (con regole definite dall'Ente Titolare)**

- Procedura di Certificazione

Rilascio Certificato con valore almeno di parte terza **ovvero rilasciato su responsabilità dell'Ente titolare** con il supporto di chi attua il servizio in qualità di Ente titolare

Estratto dal DM 30 giugno 2015– Elementi minimi e caratterizzanti PROCESSO e PROCEDURE

Fasi di processo DLgs. 13	PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE dell'apprendimento non formale e informale	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE A SEGUITO DI VALIDAZIONE dell'apprendimento non formale e informale	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTO FORMALE
Identificazione	Individuazione delle competenze, ricostruzione dell'esperienza ed elaborazione del Dossier	Ammissione tramite "Documento di validazione" o Dossier validato (valore almeno di parte seconda)	Ammissione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento (valore di parte seconda)
Valutazione	Esame tecnico del Dossier ed eventuale valutazione diretta (audizione o colloquio tecnico strutturato o altro tipo di prova)	Valutazione sommativa realizzata con colloqui tecnici strutturati e/o prove prestazionali Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo	Valutazione sommativa realizzata con colloqui tecnici strutturati e/o prove prestazionali Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo
Attestazione	Stesura (ed eventuale rilascio) del "Documento di validazione" o del Dossier Validato (valore almeno di parte seconda)	Rilascio Certificato (valore di parte terza)	Rilascio Certificato (valore di parte terza)

Estratto dal Di 30 giugno 2015 - Elementi minimi di processo per la individuazione e validazione

Fasi del processo	Elementi minimi
<p>Accesso al servizio, accoglienza</p>	<p>Tale fase è finalizzata alla informazione e accoglienza del potenziale utente, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e alla identificazione di un effettivo fabbisogno/interesse/potenzialità di successo di un processo di validazione.</p> <p>Può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio con modalità in presenza (ad esempio anche a sportello o attraverso sessioni informative di gruppo) o a distanza (ad esempio piattaforma web o invio domanda).</p> <p>La fase si conclude con l'accettazione della domanda e la definizione di un "patto di servizio" oppure con il rifiuto della stessa ed eventuale smistamento ad altro servizio.</p>
<p>Individuazione / Identificazione</p>	<p>La fase è a cura di un "OPERATORE CONSULENTE" provvisto di specifici requisiti verificati che applica le opportune metodologie finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •ricostruire le esperienze; •pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione; •supportare la composizione di un dossier documentale di evidenze (denominabile Dossier, Libretto formativo, Portfolio); •consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo; •fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative. <p>Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali.</p> <p>Le informazioni raccolte nella fase devono rimanere tracciabili nell'ambito di un sistema informativo o documentale predisposto dall'ente titolare al massimo grado di interoperabilità possibile con le basi dati già esistenti e normate (ad esempio Sistemi lavoro o base dati del Libretto Formativo del cittadino).</p> <p>L'ente titolare assicura la privacy all'utente nelle diverse fasi del percorso e la riservatezza delle informazioni raccolte.</p>

Valutazione

Questa fase segue la precedente ma è tecnicamente indipendente da essa.

Processo di validazione

La fase è curata da un **“ESPERTO DI METODO”** referente e responsabile del processo di valutazione. L'accertamento prevede al minimo l'esame tecnico del dossier documentale di evidenze ma la regolamentazione dell'Ente titolare può prevedere anche una valutazione diretta (ad esempio audizione o colloquio tecnico o altro tipo di prova) in ogni caso con standard valutativi declinati.

L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione diretta condotta in questa fase dovrà essere bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel Dossier tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza di un **“ESPERTO DI SETTORE”**, referente e responsabile del contenuto della valutazione che opera in modo coordinato all'“esperto di metodo”.

Entrambi i ruoli indicati in questa fase devono essere provvisti di specifici requisiti verificati dall'ente titolare.

Procedura di certificazione

In coerenza con la Tab. 1 si prevedono i seguenti elementi minimi:

- 1.Valutazione sommativa realizzata con colloqui tecnici strutturati e/o prove prestazionali
- 2.Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo

Attestazione

Per la validazione

Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che prevede il rilascio di un documento di validazione pubblico con valore almeno di parte seconda.

Per la certificazione

Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che prevede il rilascio di un certificato con valore di parte terza.

Ove siano state previste nella fase di valutazione prassi valutative adeguate alla certificazione, l'Ente titolare potrà prevedere una ratifica del processo di validazione e rilasciare direttamente una certificazione con valore di parte terza.

- Individuazione /identificazione, che prevede anche l'utilizzo di strumenti come il libretto formativo del cittadino come "pratica guida" per i servizi di valorizzazione delle competenze

- Quello che va sviluppato da voi ha a che fare con la didattica e non solo. Problema della relazione d'aiuto con stranieri in difficoltà

- Bisogno di ricostruzione di identità personale e professionale

- A proposito di profili regionali...

Processo - Erogazione di interventi nei servizi sociali

Sequenza di processo - Realizzazione di interventi e servizi di intergrazione sociale e socio-educativa rivolto a soggetti deboli		
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	ADA 5.1 Servizio di mediazione inter-culturale	
	Agevolazione dei processi di dialogo e di reciproca comprensione interculturale fra comunità immigrate.	Mediatore interculturale (Piemonte)
	Assistenza alle indagini conoscitive sulla realtà migratoria e sui fabbisogni di integrazione sociale e culturale delle comunità immigrate.	Mediatore inter-culturale (Liguria)
	Rilascio di informazione e orientamento sui diritti, doveri e opportunità (lavorative, abitative, sanitarie, formative, amministrative) presso le comunità immigrate.	Mediatore inter-culturale (Emilia Romagna)
	Accompagnamento e supporto diretto all'immigrato nell'adempimento di procedure amministrative e burocratiche.	Mediatore interculturale (Umbria)
	Progettazione di interventi di integrazione interculturale fra comunità straniere ed autoctone.	Addetto qualificato alla mediazione interculturale - Mediatore Interculturale (Valle D'Aosta)
	Realizzazione di interventi di mediazione linguistico-culturale.	
	Realizzazione di interventi di mediazione sociale e di prevenzione di situazioni di conflitto, o potenziale conflitto, individuale e sociale.	
	Ottimizzazione delle relazioni fra l'utente straniero e le istituzioni in contesti di emergenza e ordinari (accoglienza primaria e secondaria, sanità, scuola, amministrazione pubblica, sistema sicurezza, giustizia, ecc.).	
	Realizzazione di interventi di interpretariato sociale e di interpretariato e traduzione non professionale.	
	Gestione della rete di presidi, avamposti e delle opportunità e offerte del territorio, per il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza delle comunità immigrate.	
	Supporto alle istituzioni e agli operatori di settore, alla progettazione e riorganizzazione di servizi secondo modalità "migrant friendly".	

Importanza delle reti territoriali

DPR n. 263 del 29/10/2012 sulla G.U. n. 47 del 25/02/2013

Art. 2 . Identita' dei Centri

«....sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle Professioni attivando percorsi formativi strutturati per livelli di apprendimento»

Grazie per l'attenzione

e.perulli@isfol.it

g.montalbano@isfol.it

per saperne di più:

<http://www.librettocompetenze.it/>

